



COMUNE DI BOVA
CHORA TU VUA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



BANDO PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 11 DELLA LEGGE N° 431/DEL 9 DICEMBRE 1998 ART.11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020 (Fondo e Competenza Anno 2021).

Vista la:

Legge n. 431 del 9/12/1998;
Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996;
Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/1999;
Delibera CIPE n. 100 del 30/6/1999;
Delibera di Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999;
Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 07/07/2005;
Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006;

In attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006, è indetto un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi economici in favore di aspiranti per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs n° 286/98 e successive modifiche;
2. Residenza anagrafica nel COMUNE DI BOVA, nonché nell'alloggio oggetto della locazione.
3. Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale. Non essere assegnatario di un alloggio comunale. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio salvo quanto di seguito stabilito in merito alle condizioni che non sono causa di esclusione del contributo;
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado
5. Patrimonio mobiliari non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000.
6. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000, non superiore ad €. 17.000.00;
7. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente), Valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n° 109/98 così come modificato dal Decreto L.gs n° 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A -Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (fino a €. 13.035,88) - Incidenza Canone/ Valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B -Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00- Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad €. 17.000,00- Incidenza Canone/ Valore ISE non inferiore al 24%. Ai solo fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

8. Ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 2008 n. 133 per gli immigrati tra i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, così come definiti dal comma 4 dell'art. 4 della legge, devono prevedere anche il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio italiano e da almeno 5 anni nella Regione Calabria.

SOLO PER L'ANNO 2020, RISPETTO AI CRITERI DI ACCESSO GIÀ FISSATI DALLA DGR 206/2006, SI PUÒ ACCEDERE CON UN ISE NON SUPERIORE A 35.000,00 SE CERTIFICATO, IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID19 NOTA REGIONE CALABRIA (Protocollo Siar N. 0372690 del 14.11.2020);

9. Non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC).

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione del contributo:

Titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà".

Titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%.

Titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%.

Proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabilità dell'alloggio.

Entità del contributo

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

a. **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

b. **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Canone annuo di locazione

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Il Comune provvederà a riscontrare le dichiarazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Determinazione e ripartizione dei contributi

Il totale delle risorse disponibili sarà ripartito tra gli enti beneficiari con apposito atto della Giunta Regionale adottato secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006.

Questo Comune, secondo quanto previsto dall'art. 3 della deliberazione della giunta regionale 3 ottobre 2005, n. 844, provvederà a soddisfare le singole richieste utilizzando i fondi attribuibili, fino ad esaurimento degli stessi, secondo la graduatoria comunale predisposta in base all'ordine decrescente dell'incidenza percentuale netta del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente, calcolato secondo le precisazioni di cui alla D.G.R. n. 655 del 7/7/2005.

(Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di €. 12.394,97 per nucleo familiare anagrafico fino a due componenti. Tale limite è aumentato del 25% e quindi pari ad €. 15.493,71 nelle situazioni di disagio sociale di cui all'All. "A" della D.G.R. n. 655 del 7/7/2005).

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di €. 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di €. 3.098,74. Tale limite può essere superato solo per i figli, anche maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 26 anni. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di €. 1.032,91.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice come da schema allegato, va indirizzata al COMUNE DI BOVA - Ufficio Segreteria, Piazza Roma 1, in busta chiusa con le seguenti modalità:

- A) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro, data e ora dell'ufficio postale accettante. Le domande di ammissione spedite con raccomandata A/R dovranno in ogni caso, pervenire all'Ente (a pena di esclusione) entro il termine perentorio previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse (22 febbraio 2021);
- B) a mezzo consegna a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Bova entro il termine perentorio di scadenza del presente avviso (22 febbraio 2021);
- C) a mezzo posta elettronica certificata personale del candidato alla selezione e con documento sottoscritto con firma digitale al seguente recapito: comunedibova@pec-cert.it.

IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO È FISSATO ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 21.02.2021.

Le domande dovranno pervenire al Comune di BOVA entro la data di scadenza sopra indicata comprovata dal timbro a data dell'ufficio protocollo. Non farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.

Nel caso di invio della domanda per posta elettronica certificata:

- a) farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell'ente;
- b) la domanda ed i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i documenti così firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile e conforme a quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);

Alla domanda dovrà essere allegata:

- ATTESTAZIONE DICHIARAZIONE ISE/ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ;
- COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO E VALIDO PER L'ANNO 2020.
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ'.

Non sono efficaci:

- 1) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- 2) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Dalla Residenza Municipale li 24.12.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Romeo Antonia



89033Bova-PiazzaRoma,1-Tel.0965.762013-Fax0965.762010

E-mail: info@comunedibova.it - www.comune.bova.rc.it

Pec: comunedibova@pec-cert.it